

**INTERPELLANZA URGENTE**  
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che:

la signora Lidia Menapace Brisca sarà candidata per le elezioni regionali indette il 22 novembre 1998 per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la lista dei *Verdi-Grüne-Vêrč* nella circoscrizione elettorale della provincia di Bolzano;

la signora Lidia Menapace Brisca non ha reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici in occasione del censimento generale del 1991;

pertanto alla stessa è precluso l'accesso ai diritti che vengono attribuiti ai cittadini in ragione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, secondo le modalità di assegnazione proporzionale stabilite dallo statuto di autonomia;

di tale rinuncia l'interessata era ben conscia, ritenendo comunque che la propria dichiarazione nominativa e non anonima (ma solo segreta fino al primo atto in cui sarebbe stata necessaria) in occasione del censimento, non sarebbe stata per l'interessata compatibile con i propri convinimenti, vedendo in essa un asservimento alla logica delle « gabbie etniche » e della conta razziale;

altra cosa è la dichiarazione anonima ai fini statistici per stabilire la consistenza dei singoli gruppi linguistici, al fine di dare attuazione alle disposizioni statutarie che prevedono la detta assegnazione proporzionale;

al di là dei fini disposti dall'articolo 89, lo statuto di autonomia nulla prevede e riguardo all'estensione della validità della dichiarazione di appartenenza o aggrega-

zione linguistica nominativa resa in occasione del censimento, non precludendo dunque il diritto di elettorato passivo per le elezioni regionali a chiunque non abbia reso detta dichiarazione;

non è previsto statutariamente che al fine di rendere tale dichiarazione sia ammessa la sola produzione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica resa al momento del censimento, giacché la esigenza di conoscere l'appartenenza linguistica può essere soddisfatta anche in altro modo, ad esempio con una dichiarazione *ad hoc* in concomitanza alla presentazione della candidatura;

dato che nessuna norma collega il diritto di elettorato passivo alla dichiarazione resa in occasione del censimento, è opinione degli interpellanti che il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato, debba comunque prevalere sull'ipotetica necessità di uniformità fra la dichiarazione resa in occasione del censimento e quella resa all'atto della candidatura;

il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti in provincia di Bolzano assoggettati alla prassi sopra prospettata, mentre i 35 consiglieri regionali eletti nel Trentino rendono la stessa dichiarazione di appartenenza linguistica solo dopo le elezioni, in occasione della seduta costituente dell'organo;

la differenza di trattamento non pare giustificata, in quanto nel Trentino sono eletti ed eleggibili appartenenti ai tre gruppi linguistici, avendosi la presenza della minoranza linguistica ladina nonché di quella tedesca;

pertanto, non essendo prevista nel Trentino una dichiarazione di appartenenza linguistica in occasione del censimento, la norma da applicare ad entrambe le province dovrebbe essere quella vigente, in Trentino;

la legge sulla *privacy* tutela in particolare modo i dati idonei a rivelare l'appartenenza etnica e, pur facendo salve le disposizioni di attuazione dello Statuto di

autonomia, il legislatore nazionale ha voluto demotivare prassi che di fatto portano alla conta etnica e razziale;

il periodo di tempo intercorso fra il censimento 1991 e le elezioni ora indette, sette anni, sembra in ogni caso troppo lungo per determinare l'esclusione dal diritto elettorale passivo, sempre ammesso e non concesso che coloro che non hanno reso la dichiarazione nominativa nel 1991 avessero dovuto sapere di non poter esercitare tale diritto per un decennio —:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione che ad avviso degli interroganti lede i diritti politici di tutti coloro che, per un motivo o l'altro, non hanno reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica in occasione dell'ultimo censimento generale;

se non ritenga che ogni estensione della portata della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, resa in occasione del censimento generale in provincia di Bolzano, a tutt'altri fini rispetto a quelli dichiaratamente previsti all'articolo 89 dello Statuto di autonomia (assegnazio-

ne dei posti di pubblico impiego nonché degli alloggi dell'edilizia popolare secondo la logica della ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici) stravolga gravemente un istituto statutario che, proprio per le limitazioni e discriminazioni che esso impone, deve conservare un carattere rigorosamente eccezionale e non estensibile per analogia ad altre circostanze;

se ritenga giustificato un trattamento così ineguale fra i candidati della provincia di Bolzano e quelli della provincia di Trento, visto che i relativi eletti formeranno il medesimo organo collegiale regionale a cui applicare le norme statutarie per la composizione per gruppi linguistici della relativa Giunta regionale;

quali iniziative intenda urgentemente assumere nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e dello Statuto di autonomia perché sia assicurato anche alla candidata Lidia Menapace Brisca il diritto elettorale passivo per le elezioni regionali indette per il 22 novembre 1998.

(2-01420)

« Paissan, Boato ».